

## L'INFORMAZIONE GIURIDICA NELL'ERA DIGITALE: UN *TRADE OFF* INEVITABILE TRA QUANTITÀ E ATTENDIBILITÀ? (\*)

di Francesco Di Ciommo

**1. La (attuale) complessità del diritto.** — Nel secolo appena trascorso i giuristi hanno dovuto a più riprese confrontarsi con problematiche sempre nuove, generate — con un'abbondanza forse mai conosciuta in passato — soprattutto dall'accelerazione dell'evoluzione del pensiero scientifico.

I tanti fattori innovativi che, alla vigilia del terzo millennio, hanno modificato il nostro modo di abitare la terra, di vivere il presente e di pensare il futuro, hanno creato i presupposti perché la realtà normativa si arricchisse ed allo stesso tempo si complicasse. All'esigenza di un intervento sempre più invasivo da parte dei legislatori nazionali — chiamati a regolare i nuovi fenomeni in modo da rispondere in maniera puntuale alle necessità del mercato e, più in generale, della società — in molti stati, ed in particolare in Italia, si è risposto con la proliferazione delle leggi speciali e dunque con un'operazione che, per dirla con le parole di Natalino Irti, ha reso quella attuale "l'età delle decodificazione" (1). Un fenomeno analogo, del resto, si registra non solo negli altri paesi dell'Unione Europea, a ciò per lo più mossi dalla (a tratti frenetica) attività legislativa di derivazione comunitaria, bensì anche negli Stati Uniti, dove l'esigenza di regole adeguate a governare la complessità del dato reale ha fatto sì che l'ordinamento, tradizionalmente basato sull'esperienza giurisprudenziale (seppure ordinata e sistematiz-

zata nei *Restatements*), si dotasse di un intreccio di leggi statali e federali, spesso di alto contenuto tecnico. Segno emblematico dell'evoluzione che in tal senso ha avuto il sistema giuridico nordamericano appare il recente sviluppo dello U.S.C. (*United States Code*). Esso non può essere definito un codice nel senso continentale del termine, in quanto manca dell'organicità e della sistematica proprie dell'esperienza codicistica di stampo francese, ma è certamente una raccolta razionalizzata di testi legislativi capace di assorbire le novità e dunque di risultare sempre attuale.

Un altro dato va tenuto in considerazione. Durante gli ultimi quattro lustri, negli Stati Uniti sono aumentate le materie disciplinate dal legislatore, mentre nei paesi di tradizione civilistica la giurisprudenza ha assunto un ruolo di primaria importanza ed è assurta, per comune riconoscimento, al rango di fonte del diritto. Si è così definitivamente diffusa, da una sponda all'altra dell'oceano, la convinzione che le regole giuridiche siano il prodotto di una realtà normativa composita assai diversa da quella su cui ragionava Kelsen (2). La logica dei "formanti" ha arricchito la scienza giuridica contemporanea — nella quale coesistono e dialogano tradizione e diritto vivente, norma generale e particolare — superando categorie che mal celavano la propria vetustà (3). Tutto ciò impone — e qui l'immane rovescio della medaglia — all'operatore,

(\*) La presente riflessione riproduce -sebbene in una versione *ad hoc* modificata ed integrata- l'introduzione del volume collettaneo *Le banche di dati giuridici*, a cura di F. Di Ciommo, Milano, 2002.

(1) N. Irti, *L'età della decodificazione*, III ed., Milano, 1989.

(2) Sulla complessità della realtà normativa contemporanea e sulla varietà degli approcci culturali e metodologici al diritto attualmente possibili, si consiglia, dando qui per scontata la conoscenza della assai vasta letteratura europea sul punto, la fortunata riflessione nordamericana di R.A. Posner, *Overcoming Law*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) e London (England), 1995.

(3) Per approfondire il concetto di "formante" nell'ambito giuridico non può non leggersi R. Sacco, *Formante*, in *Digesto*

che voglia studiare in modo serio una determinata questione, di trovare, analizzare, intrecciare e confrontare una molteplicità di dati giuridici tra loro non omogenei (4).

Ad aumentare la complessità del dato normativo contribuisce la diffusa crisi d'identità dei legislatori nazionali, ai quali non basta più coltivare il proprio orticello territoriale per rispondere all'esigenza di sicurezza avvertita dai cittadini e dirimere i conflitti tra privati. La circolazione quotidiana di capitali, beni, merci, informazioni, servizi e persone, tra un paese e l'altro, o tra diversi continenti, non è più una novità o un'eccezione. Oggi, infatti, sono all'ordine del giorno le operazioni contrattuali di carattere transfrontaliero, e non solo nel commercio *business to business*, bensì — in particolar modo dopo l'avvento di Internet — anche nel commercio *business to consumer* (5). La globalizzazione dei mercati e dei rapporti tra privati ha imposto agli stati più avveduti di organizzarsi per affrontare insieme le nuove problematiche attraverso normative di diritto internazionale privato o di diritto uniforme, alle quali si affiancano regole di condotta redatte da privati o da enti di varia natura (6). È facile prevedere che nell'immediato futuro proprio sul versante transnazionale si registreranno le novità legislative più significative (7).

Di fronte ad una realtà normativa tanto variegata, vengono alla mente le parole con cui Francois Laurent, nei suoi celeberrimi *Principi di diritto civile*, celebra la codificazione napoleonica come strumento volto a dare certezza al diritto e, quindi, a garantire i cittadini. Tra le altre cose, lo studioso belga, citando Commynes, ricorda come « Luigi XI desiderava fortemente che nel suo regno non si usasse che una consuetudine, un peso, una misura, che tutte le consuetudini fossero scritte in francese, in un bel libro, onde evitare il pericolo e il ladroneccio degli avvocati » (8). Affermazione in relazione alla quale vien fatto di chiedersi cosa potrebbe pensare oggi Luigi XI dello sconfinato panorama normativo in cui si muovono gli operatori del diritto. A dire il vero, tale panorama, con tutta probabilità, getterebbe nel panico anche il più compassato degli osservatori immaginari. Già Tacito negli *Annali* (3,27,3), del resto, ricorda ai legislatori che molte regole rendono impossibile l'affermazione della giustizia perché creano confusione in chi deve applicarle e farle rispettare. Famoso resta il suo ammonimento in tal senso, tramandato e riassunto nell'antico brocardo "*Corruptissima republica plurimae leges*" (9).

Tornando ai nostri giorni, va sottolineato un aspetto: se è vero che l'evoluzione tecnologica — così come lo sviluppo scientifico e culturale in

civ., vol. VIII, Torino, 1992, 438. Per un esempio concreto di "dialogo" tra formanti ed altre considerazioni sul tema, v. A. Gambaro, *L'occupazione acquisitiva ed i dialoghi tra i formanti*, in *Foro it.*, 1993, V, 389.

(4) Sul punto, cfr. V. Varano, *Verso la globalizzazione della professione di avvocato - Tendenze e problemi*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 127. V. anche P. Pennetta, *La formazione forense dell'epoca della globalizzazione e dell'Unione europea*, in *Toga picena*, 1999, fasc. 1, 26; e G. Alberti, *Globalizzazione dell'economia e sviluppi della libera professione*, in *Rass. forense*, 1998, 585.

(5) Interessanti considerazioni in proposito sono svolte, tra gli altri, da F. Massimino - L. Prati, *Imprese e consumatori nella globalizzazione dei mercati*, in *Dir. ind.*, 2000, 261.

(6) Per gli opportuni approfondimenti, v., *ex multis*, N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geodiritto*, Bari-Roma, 2001; M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione - Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; G.M. Flick, *Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia*, in *Riv. guardia di finanza*, 2000, 2001; C. Di Turi, *Globalizzazione dell'economia e diritti fondamentali in materia di lavoro*, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, 113; A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione - Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale*, Padova, 1999.

(7) Sulla natura e sul portato culturale di tali iniziative, stimolante risulta la lettura di A. Spadaro, *Gli effetti costituzionali della c.d. « globalizzazione » - Storia di una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità dell'opinione pubblica (e della finanza) internazionali*, in *Politica del dir.*, 1998, 441.

(8) F. Laurent, *Principi di diritto civile*, con traduzione di G. Trono, vol. 1°, Napoli, 1879, 8.

(9) In proposito, sembra tuttavia pertinente l'osservazione di E. Giannantonio, *Unità e pluralità delle banche di dati giuridici*, in Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 21, che, nell'affermare - attesa la complessità del panorama giuridico attuale - la necessità del ricorso alla gestione informatizzata dei dati giuridici, sottolinea come alla base delle critiche mosse al legislatore per il numero, la lunghezza e la complessità delle leggi, vi sia l'antica istanza di certezza del diritto, la quale però risulta contraddittoria, in quanto « coloro che lamentano l'abbondanza delle leggi spesso poi criticano il legislatore italiano per non avere ancora emanato una legge in questo o quel settore, per non aver attuato le direttive comunitarie o per non aver precisato con sufficiente e tecnico dettaglio il contenuto della regola ». Conclude l'A. rilevando che « se del diritto si ha una concezione non soltanto etica, ma soprattutto pratica, o economica in senso crociano, non vi è dubbio che in una società moderna, caratterizzata da fenomeni economici e tecnologici di grande complessità e soggetta ad istanze pluralistiche, l'ordinamento giuridico deve contenere un numero sempre maggiore di leggi sempre più complesse per soddisfare tante e a volte contrastanti esigenze ».

generale — ha certamente contribuito alla implementazione delle regole giuridiche di derivazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale, e ciò tanto a livello nazionale quanto internazionale, è altresì palese come proprio le nuove tecnologie, impiegate per catalogare e comunicare informazioni (e dunque anche informazioni giuridiche), abbiano consentito agli operatori del diritto di orientarsi nel *mare magnum* delle fonti e, dunque, di gestire razionalmente l'attuale complessità del dato normativo <sup>(10)</sup>. In questa direzione occorre approfondire la riflessione.

**2. Le banche di dati giuridici.** — Nell'ultimo ventennio il fattore più innovativo, in termini sociologici e di conseguenza giuridici, è certamente rappresentato dall'utilizzazione di massa del personal computer prima e delle reti telematiche poi. La diffusione dell'informatica applicata ha modificato in diversi settori lo scenario tecnologico, contribuendo ad ottimizzare lo sfruttamento delle risorse esistenti. Nel campo della raccolta dei dati giuridici, le nuove tecniche di trattamento ed elaborazione computerizzata delle informazioni hanno portato, già all'inizio degli anni settanta, ad una prima fioritura di compilazioni caratterizzate dal fatto di servirsi dello strumento informatico. Tra i sistemi di catalogazione e ricerca dei dati giuridici in quell'epoca più all'avanguardia ed efficienti, si segnalava l'Italgiure-Find, realizzato dalla Suprema Corte di Cassazione ed inaugurato nel 1973 <sup>(11)</sup>. Anno in cui, guarda caso, nasceva negli Stati Uniti un sistema di repertoriazione *on line* dei testi delle sentenze, denominato Lexis, contro il quale negli anni successivi si scatenò una mas-

siccia offensiva concorrenziale da parte di un altro grande editore giuridico: West <sup>(12)</sup>.

I vantaggi per gli utenti, ma anche per i creatori ed i gestori di queste banche dati di nuova concezione, erano e sono notevoli: più agevole catalogazione dei dati; pressoché infinita capacità di archiviare informazioni consultabili; facoltà di scelta del criterio (c.d. canale o chiave) di ricerca preferito, ovvero più adatto alle circostanze (con conseguente abbreviazione dei tempi), e del linguaggio da utilizzare; possibilità di incrociare i riferimenti e di selezionare quelli ritenuti maggiormente interessanti o utili ai fini di una ricerca il più possibile mirata e dunque efficace; personalizzazione della veste grafica; facilità e velocità nel trasferimento dei dati; abbattimento delle spese di gestione; potenziale accessibilità universale (stante il superamento delle barriere geografiche e i bassi costi di divulgazione delle informazioni in assenza del supporto materiale); ed infine — caratteristica fondamentale che consente alle banche dati informatiche di invecchiare molto lentamente — possibilità di aggiornamento di contenuti, forme e strumenti di ricerca <sup>(13)</sup>.

Nel corso degli anni ottanta, e più ancora negli ultimi due lustri del XX secolo, il fenomeno ha assunto proporzioni tali da modificare completamente il modo di catalogare informazioni e di accedere alle stesse. E ciò in quanto si sono sviluppate, in proporzioni sino a venti anni fa imprevedibili, le applicazioni delle tecnologie di rete. Alle raccolte di dati su supporto materiale (carta, floppy, CD Rom o quant'altro) oggi si vanno sostituendo quelle gestite esclusivamente via Internet (c.d. banche dati *on line*), in quanto

<sup>(10)</sup> Sul tema, v. G. Alpa, *New economy e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale*, in *Contratto e impr.*, 2000, 1175; Id., *L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto*, in *Dir. informaz. e inform.*, 1996, 415; P. Rescigno, *L'informatica al servizio del dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, id., 1994, 33; nonché la vasta produzione di un giurista che ha dedicato ampie riflessioni all'applicazione dell'informatica al diritto: G. Pascuzzi, *La formazione del giurista: il ruolo dell'informatica*, in questa rivista, 2002, 287; Id., *Sistemi di accesso e di ricerca: un'analisi comparata delle banche dati giuridiche*, in F. Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, Milano, 2002, 77; Id. *Il diritto fra tomi e bit. Generi letterari e ipertesti*, Padova, 1997 (ristampa inalterata 2001); Id., *Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all'apprendimento assistito del calcolatore*, Bologna, 1995.

<sup>(11)</sup> Per saperne di più sul sistema Italgiure-find, v. M. De Paoli, *Il sistema di informatica giuridica Italgiure Find 2*, in *Riv. personale ente locale*, 1990, 259; cfr. O. Fanelli, *La rete di trasmissione dati del Ced della corte suprema di cassazione*, in *Informazione e prev.*, 1992, 253. Per imparare ad utilizzarlo, v. L. Petrelli - A. Del Ninno, *Manuale per la ricerca nella banca dati del Ced della corte di cassazione, sistemi Italgiure-Find ed Easy-Find*, Rimini, 1998.

<sup>(12)</sup> Per un efficace sunto della vicenda, v. D. Tussey, *Owning the Law: Intellectual Property Rights in Primary Law*, 9 *Forham I.P. Media & Ent. L.J.* 173 (Fall. 1998). Per ulteriori considerazioni, v. R. Pardolesi, *Antitrust e informazione giuridica*, in F. Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 61; S.C. Carlson, *The Law and Economics of Star Pagination*, 2 *Geo. Mason U.L. Rev.* 421 (Spring, 1995); nonché L.R. Patterson - C. Joyce, *Monopolizing the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory Compilations*, 36 *U.C.L.A. L.Rev.* 719 (1989).

<sup>(13)</sup> Cfr. Pascuzzi, *Sistemi di accesso e di ricerca: un'analisi comparata delle banche di dati giuridiche*, cit.; nonché G. Bisogni, *Evoluzione tecnologica e banche di dati giuridici*, in Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 41.

meno costose e più aggiornate<sup>(14)</sup>. Le stesse banche dati *off line*, del resto, sono il più delle volte aggiornabili soltanto in rete. L'incrocio tra informatica ed Internet ha determinato i presupposti per la definitiva consacrazione della società dell'informazione, in quanto permette non solo di potenziare la raccolta e lo scambio di dati da una parte all'altra del mondo, ma anche di farlo con spese assai contenute ed in tempi ridottissimi (non a caso si parla di globalizzazione e di comunicazione in tempo reale)<sup>(15)</sup>. Tali circostanze fanno tremare parte della editoria cartacea, che in alcuni settori sembra destinata al ruolo di futura comprimaria, considerato che in ogni campo del sapere le veloci banche dati di nuova concezione stanno prendendo il posto di carte e volumi, per secoli depositari di cultura.

È cambiato, dunque, lo scenario della comunicazione scientifica, professionale, ludica, familiare; e, del resto, non poteva essere altrimenti. La complessità del reale impone a chiunque di gestire maggiori conoscenze e di avere facilità nell'accesso alle informazioni. Non esistono quasi più, almeno in occidente, le dimensioni tradizionali, proprie di una economia oramai superata; mentre da più parti viene avvertito il bisogno di confrontarsi in tempo reale con le notizie che arrivano da ogni angolo del mondo, tanto, ad esempio, per controllare l'andamento dei propri investimenti mobiliari, quanto per conoscere le previsioni climatiche della città che domani si dovrà raggiungere per lavoro, ovvero per individuare le sentenze che la *Court of Appeals of Kansas* ha emesso nel corso dell'ultimo anno in materia di immissioni industriali.

In definitiva sembrano, e tecnologicamente sono, lontani anni luce i tempi in cui Charles-Augustin de Sainte-Beuve nella prima metà del 1800, scorrendo sulla fonte della conoscenza moderna, affermava: "Hanno paragonato l'Encyclopédie all'empia torre di Babele; io ci vedo

piuttosto una di quelle torri di guerra, di quelle macchine d'assedio, enormi, gigantesche, meravigliose, come le descrive Polibio, come le immagina Tasso". Infatti, come la guerra non si fa più con macchine d'assedio gigantesche, bensì con missili invisibili anche ai radar più sofisticati, così l'Encyclopédie, a cui pensava lo scrittore francese, ha lasciato il posto alle banche dati multimediali ed interattive.

**3. L'informazione giuridica nell'era digitale.** — Il bisogno sempre più diffuso di informarsi e la possibilità tecnica di veicolare ovunque notizie a condizioni favorevolissime ha contribuito al consolidamento di un vero e proprio mercato delle informazioni. In questa arena si scontrano esigenze contrapposte ed interessi economici di primaria importanza, il che ha sollevato una serie di problematiche giuridiche (ad esempio, quelle legate all'utilizzazione delle reti di comunicazione) con le quali a tutti i livelli, anche in Italia, ci si comincia a confrontare. Che tale mercato sia in continua crescita ed in costante fermento, stimolato e facilitato com'è dalle nuove tecniche di comunicazione a distanza, è testimoniato non solo dal fatto che miliardi di nuovi dati vengono riversati nelle reti telematiche ogni giorno, bensì anche da un'osservazione tanto semplice quanto significativa: in Italia oggi esistono molte più riviste giuridiche cartacee di quante ce ne fossero dieci anni fa. Circostanza questa che dimostra come la società dell'informazione, anche se oramai arroccata attorno al castello Internet, si serva di ogni strumento utile a catalogare, gestire e diffondere dati e notizie.

Non vi è dubbio che oggi quello di essere informati rapidamente — in tempo reale e tramite supporti digitali, ovvero a cadenza periodica e per mezzo più tradizionali supporti cartacei — sia uno dei bisogni fondamentali

(14) Oltre agli altri scritti già citati in proposito, cfr. L. Grisostomi Travaglini, *Strumenti di ricerca giuridica e relativa tutela*, in Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 163.

(15) Per gli opportuni approfondimenti sull'impatto che le nuove tecnologie hanno sulla comunicazione umana e, più in generale, sulle ricadute sociali e giuridiche dell'evoluzione informatica, sia consentito rinviare a F. Di Ciommo, *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'Enc. giur. Treccani, in corso di pubblicazione. Per interessanti considerazioni sull'utilizzazione di Internet da parte degli operatori giuridici, v. V. Zeno Zencovich, *Internet e professione legale*, in *Dir. informazione e inform.*, 2000, 619; G. Ziccardi, *Internet, professioni legali e informazione giuridica*, in *Informatica e dir.*, 1999, fasc. 1, 173; Pascuzzi, *Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all'apprendimento assistito del calcolatore*, cit.; F. Brugaletta, *L'informazione giuridica su Internet - Giustizia, pubbliche amministrazioni e leggi on line*, in *Rass. forense*, 1997, 733, e in *Informatica e dir.*, 1997, 61; e Id., *Internet e mondo giuridico: applicazioni e problematiche, ovvero il diritto all'informazione nella società del duemila*, in *Trib. amm. reg.*, 1996, II, 415.

dell'uomo e dunque un suo diritto<sup>(16)</sup>. Non sempre, però, chi informa di più informa meglio; così come non è detto che chi è più informato sia informato meglio. Una buona biblioteca giuridica cento anni fa avrebbe contato un numero di libri oggi insufficiente ad attribuire alla stessa un giudizio di modestia, ma le informazioni giuridiche rintracciabili tra gli scaffali polverosi e bui avevano un grado di attendibilità altissimo rispetto a quanto si può dire riferendoci alle banche di dati giuridici dei giorni nostri. Tralasciando il versante problematico rappresentato dalla sempre più scarsa qualità di una parte della editoria giuridica (che, tuttavia, continua ad assumersi) scientifica, occorre qui affrontare un'altra questione cruciale per l'odierna informazione legale, quella, cioè, della sterminata quantità dei dati in circolazione. Ciò in considerazione delle ricadute che, oggi più che mai, tale problematica ha sul pregio, e finanche sulla correttezza, delle informazioni stesse. Facendo eco alla dottrina che già anni fa sollevò il problema, può dirsi, infatti, che « l'informatica [...] ha introdotto, sia nella raccolta che nel trattamento e nell'impiego di dati, un cambiamento quantitativo così radicale da volgersi in qualitativo »<sup>(17)</sup>.

Per cominciare, va subito chiarito che l'abbondanza di dati giuridici in circolazione amplifica fisiologicamente il rischio affidamento, e cioè il rischio di utilizzare informazioni che poi si rivelano errate o false. È assai improbabile che tutte le informazioni giuridiche che quotidianamente giungono, in vario modo, in uno studio legale o nell'ufficio di un magistrato, siano corrette. È sicuramente vero, al contrario, che quante più informazioni arrivano, tanto più alto è il rischio che esse siano inesatte. Rischio che inevitabilmente aumenta quando i canali distributivi non sono debitamente controllati; e si tratta di censura che può essere mossa, per lo meno, nei confronti di molte banche di dati giuridici a disposizione su Internet, visto che l'accesso alla rete, anche per chi voglia proporsi

come produttore o distributore di informazioni giuridiche, è sostanzialmente sottoposto ad un regime di assoluta anarchia<sup>(18)</sup>. Val la pena notare che, per una serie di ragioni che qui non è possibile esporre, non risolve affatto il problema la recente legge 7 marzo 2001, n. 62, "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416", con cui è stata imposta — ma non è ancora chiaro se l'imposizione sia generale o riguardi solo i soggetti che vogliono godere del regime fiscale a cui sono soggette le testate giornalistiche — la registrazione presso i tribunali delle testate on-line che offrano servizi informativi di carattere giornalistico con aggiornamento periodico.

L'uomo di intelletto, anche in epoche non sospette, ha dimostrato di essere ben consapevole dell'esistenza di tale rischio. Una conferma di ciò viene dal famoso distico (2,20) in cui M. Porcio Catone, nel III secolo a.c., afferma che "*Noli tu quaedam referenti credere semper: exigua est tribuenda fides, qui multa locuntur*" (non bisogna credere sempre a chi dà notizie: occorre avere poca fiducia in chi parla molto). Lo stesso concetto, del resto, si trova espresso in ambito giudaico in un luogo dei *Proverbi* (10,19), di cui si tramanda la seguente traduzione latina: "*In multiloquio non deerit peccatum*" (in un discorso di molte parole non mancherà errore).

Per cogliere la portata economica, culturale e sociologica del problema appena diviso, basta pensare ai danni che può cagionare, ad uno o più utenti, una banca dati, sia essa cartacea o digitale, delle leggi vigenti in Italia, che contenga per errore un testo non aggiornato di una normativa su cui si è registrato un recente intervento *abrogans* ovvero una pronuncia di incostituzionalità<sup>(19)</sup>. Problemi analoghi, è evidente, possono verificarsi con una raccolta di giurisprudenza, la quale può contenere errori riguardanti il testo delle pronunce, le date ed i numeri di riferimento dei provvedimenti, le autorità coin-

<sup>(16)</sup> Sostiene la tesi del diritto del cittadino all'accesso gratuito a tutti i materiali normativi (e dunque anche alle banche dati giurisprudenziali) V. Zeno Zencovich, *Il diritto del cittadino all'informazione giuridica*, in Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 15. Cfr. anche Id., *Sull'informazione come « bene » (e sul metodo del dibattito giuridico)*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1999, 485. Per una riflessione più generale, v. F. Cardarelli, *Opere collettive, tutela del diritto d'autore, accesso all'informazione ed alle tecnologie dell'informazione: problemi giuridici della multimedialità*, in *Dir. informaz. e inform.*, 2000, 9.

<sup>(17)</sup> Così R. Pardolesi, *Riservatezza: problemi e prospettive*, in *Responsabilità civile*, a cura di M. Spinelli, Bari, s.d., 381.

<sup>(18)</sup> Cfr. P. Costanzo, *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in *Dir. informaz. e inform.*, 1999, 579; nonché Brugaletta, *L'informazione giuridica su Internet - Giustizia, pubbliche amministrazioni e leggi on line*, cit.

<sup>(19)</sup> Sulla problematica in parola, v. Trib. Roma, 4 luglio 1998, Banca Salento c. Restaino, in *Arch. civ.*, 2000, 1254, con nota di M.D. Carapella - G. Cassano, *Il danno da informazione a mezzo reti telematiche*.

volte ecc. In relazione alle banche dati giurisprudenziali, ulteriori questioni si pongono quando, ad esempio, si attribuisca ad un imputato un fatto che non ha commesso o una condanna che non ha riportato; ovvero quando un soggetto lamenti, in presenza di determinate circostanze, la lesione del proprio c.d. diritto all'oblio o il trattamento illecito di propri dati personali<sup>(20)</sup>; o ancora quando una sentenza viene massimata, o presentata, o introdotta, in maniera tale da non rispettarne la *ratio decidendi*. Addirittura, può essere causa di responsabilità anche la scelta dell'editore di inserire nella raccolta di dati soltanto una parte della sentenza, in quanto tale scelta può danneggiare un soggetto interessato, il quale vede lesa la propria reputazione dallo stralcio di uno o più passaggi della pronuncia.

Per quanto riguarda le questioni di responsabilità civile sollevate dalle raccolte di dottrina, un esempio può ravvisarsi nel caso in cui l'autore del pezzo — saggio o nota a sentenza che sia — commetta gravi errori o esprima opinioni offensive; si pensi, altresì, al danno causato ad un autore dalla riproduzione di un contributo in una versione diversa dalla definitiva o con evidenti e grossolane omissioni dell'editore; ovvero al caso in cui, in un indice bibliografico su un determinato argomento, che si assume essere completo, manchi il riferimento ad un'opera e dunque ad un autore. E nulla si vuol dire in questa sede circa le banche dati — di cui oramai brulica Internet — contenenti pareri legali.

Ognuna delle problematiche appena accennate meriterebbe, come evidente, di essere approfondita; con l'avvertenza che ogni fattispecie andrebbe vagliata con particolare attenzione, in quanto il discorso sull'incrocio tra responsabilità

civile e banche di dati giuridici deve essere variamente modulato a seconda delle circostanze. Differenze esistono, infatti, tra banche dati pubbliche e private, *on line* e *off line*, a pagamento e gratuite; così come non possono essere messe sullo stesso piano la responsabilità di chi compila e gestisce la banca dati e quella di chi la diffonde e la veicola nei canali distributivi.

**4. Conclusioni.** — Tirando le fila della breve riflessione condotta, appare evidente come il mercato dell'informazione, non solo giuridica, sia oggi di fronte ad una serie di scelte che coinvolgono problemi di natura civilistica, commerciale e concorrenziale. In questa sede si è inteso sottolineare l'esigenza di rendere compatibile lo sviluppo di tale mercato con la, sempre più diffusa, istanza di affidabilità. Il *trade-off* attuale tra quantità di informazioni e qualità dell'informazione deve necessariamente risolversi, nell'immediato futuro, in una composizione efficiente dell'apparente conflitto, realizzata attraverso politiche di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

Ogni operatore del diritto deve, dunque, essere avvertito di come egli, oggi più che mai, sia chiamato a vagliare, di volta in volta e con un grado di attenzione che dipende dall'affidabilità della fonte utilizzata nel singolo caso, l'esattezza e la qualità delle informazioni giuridiche ricevute, ed inoltre, allo stesso tempo, deve — considerato che chiunque oggi è, almeno potenzialmente, oltre che fruitore anche distributore di informazioni — sentirsi responsabile dell'attendibilità di tutte le informazioni giuridiche che contribuisce a distribuire.

<sup>(20)</sup> La questione è stata esaurientemente indagata da G. Comandé, *Banche di dati giuridici e privacy*, in F. Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 95.